

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats  
et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati  
e della Federazione Svizzera dei Notai



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati  
all'OAD FSA/FSN

**Bollettino informativo 1/2021**

**aprile 2021**

1. **Revisione LRD**
2. **Controlli: gestione degli incarti, regolarizzazione di lacune e documentazione standard**
3. **Obbligo di comunicazione – sospetti fondati**
4. **GAFI/FATF: elenco aggiornato dei paesi a rischio**
5. **Promemoria: affiliazione OAD per le persone fisiche e giuridiche qualificate come «IF»**
6. **LSerFi e LIsFi:**
7. **Pubblicazioni OAD: aggiornamento FAQ e rapporto d'attività 2018-2020**
8. **Seminari LRD; date da riservare 2021-2022, attestati rettificati per il 2020**

Care colleghe, cari colleghi,  
Gentili signore, egregi signori,

## **1. Revisione LRD**

Nella sessione invernale, il Consiglio nazionale è infine tornato sulla sua decisione iniziale di non entrata in materia. È pertanto entrato in materia, ma, analogamente al Consiglio degli Stati, ha respinto tutte le disposizioni relative ai consulenti.

Da ultimo, il 10 marzo scorso il Consiglio degli Stati ha appianato l'unica divergenza restante tra le due Camere, che riguardava la definizione nella legge del concetto di «sospetto fondato». Di conseguenza, il «sospetto fondato» è definito come segue (nuovo articolo 9 cpv. 1<sup>quater</sup> LRD): *«Il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto».*

Le altre due modifiche della LRD più importanti per gli affiliati sono le seguenti:

- la precisazione che, d'ora in avanti, l'avente diritto economico non dovrà solo essere identificato, ma dovrà esserne sistematicamente accertata l'identità (modifica dell'articolo 4 cpv. 1 primo periodo LRD): *«L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto. ...»;*
- l'ancoraggio nella legge dell'obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni e i documenti conformemente all'articolo 7 LRD, il quale prevede che la periodicità, la modalità e l'entità di tali aggiornamenti dipendono dal rischio rappresentato dal cliente (cfr. articolo 7 cpv. 1bis).

Naturalmente torneremo su questi temi nei prossimi Bollettini d'informazione (Testo del voto finale: [FF 2021 668](#)).

## **2. Controlli: gestione degli incarti, regolarizzazione di lacune e documentazione standard**

Ricordiamo che, in presenza di società di sede che detengono valori patrimoniali per conto di una persona fisica, l'affiliato deve stabilire un sistema coerente per la tenuta dei relativi incarti LRD: egli può considerare che la sua controparte sia la persona fisica oppure la persona giuridica (in questo caso la società di sede). L'affiliato può optare per uno dei due sistemi, ma in seguito deve attenersi sistematicamente al sistema scelto per tutti gli incarti LRD interessati. Si ricorda inoltre che, se si sceglie il criterio della persona fisica, occorre tenere un incarto per ogni mandato distinto affidato (cfr. art. 2 lett. h Regolamento OAD). Ad esempio, la persona fisica contraente può provocare l'apertura di un primo incarto in relazione a una procura conferita all'affiliato sul suo conto bancario personale e di un secondo incarto in relazione alla società di sede presso la quale l'affiliato agisce come organo.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto, che se al momento del controllo il controllore constata una manchevolezza in un incarto e impartisce all'affiliato un termine per rimediare alla stessa, è nell'interesse dell'affiliato rimediare senza indugio e confermare al controllore (con copia al segretariato dell'OAD) di aver posto rimedio a tale lacuna entro il termine stabilito. Infatti, in mancanza di un tale riscontro puntuale, il profilo di rischio dell'affiliato può subire un peggioramento, provocando ad esempio un'accelerazione della periodicità dei controlli.

Vi informiamo infine che la documentazione standard aggiornata per il [rapporto di controllo](#) è ora disponibile online.

## **3. Obbligo di comunicazione – sospetti fondati**

Come già menzionato al punto 1, la LRD conterrà d'ora in avanti una definizione del concetto di sospetto fondato. Vedremo se e in quale misura tale definizione nella legge avrà ripercussioni sulla giurisprudenza esistente in materia.

Per il momento occorre fare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, e in particolare alla sentenza TF [6B\\_786/2020 \(f\)](#) dell'11 gennaio 2021, destinata alla pubblicazione nella raccolta delle DTF.

Questa sentenza tratta le seguenti due censure sollevate dal ricorrente: 1. la prescrizione e la sua interruzione e 2. i principi di legalità e di non retroattività in relazione all'interpretazione (evolutiva) del concetto di «sospetto fondato».

Anche se non si tratta del punto che ci interessa direttamente in questa sede, la prima censura è importante. I fatti contestati al ricorrente (violazione dell'obbligo di comunicazione) risalgono al 2011 (tra il 16 maggio e il 6 giugno). Il termine di prescrizione era di sette anni e la decisione penale è stata pronunciata poco prima della scadenza del termine di sette anni (5 aprile 2018).

Si ricorda che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (condanna o assoluzione), la prescrizione si estingue (art. 97 cpv. 3 CP). Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato invano di indurre un cambiamento della giurisprudenza secondo cui, per gli incarti penali che vengono dapprima trattati nell'ambito della procedura amministrativa penale (come avviene per le violazioni dell'obbligo di comunicazione, di competenza del DFF), la decisione penale (art. 70 DPA) susseguente al decreto penale (art. 64 DPA), la quale deve fondarsi su una base circostanziata ed essere pronunciata nel quadro di una procedura in contraddittorio, costituisce la decisione determinante che pone fine alla prescrizione.

Pertanto, il TF continua a ritenere che la decisione penale sia equiparabile ad una sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, contrariamente al decreto d'accusa (art. 352 segg. CPP), che secondo il TF è soltanto una proposta di risoluzione extragiudiziale di una causa penale e non ha effetto interruttivo. Nel caso in esame, il TF ha pertanto respinto la censura della prescrizione.

Per quanto riguarda i **sospetti fondati**, la Corte penale del Tribunale penale federale aveva ritenuto che il servizio di compliance avesse adempiuto i propri obblighi di chiarimento richiedendo informazioni supplementari e che gli elementi a disposizione del ricorrente non fossero sufficienti per creare un sospetto di provenienza criminale dei fondi o di riciclaggio di denaro, che avrebbe potuto giustificare una comunicazione al MROS, mentre la Corte d'appello del Tribunale penale federale, seguita dal TF, ha da parte sua ritenuto che i passaggi del ragionamento avrebbero dovuto essere i seguenti. Nella misura in cui esistevano indizi di riciclaggio di denaro, occorreva richiedere dei chiarimenti. Benché la banca avesse avviato una procedura di chiarimento, non aveva ottenuto una risposta soddisfacente in merito a diversi aspetti della transazione: C. (il cliente) non aveva spiegato in modo plausibile i motivi per l'apertura di una relazione bancaria presso un nuovo intermediario finanziario, né per la ricezione il giorno successivo di un'importante somma di denaro e né per la volontà di trasferire rispettivamente ritirare quasi tutti i valori patrimoniali e, soprattutto, egli non aveva documentato i motivi di questi versamenti e neppure i motivi per cui tutte le transazioni erano urgenti. L'autorità inferiore (la Corte d'appello) ha pertanto ritenuto che fosse necessario chiarire la relazione d'affari nel suo insieme e sembra quindi aver rimproverato all'autorità di prima istanza di aver ritenuto sufficiente l'ottenimento di informazioni relative alla provenienza dei fondi, **mentre lo scopo dei trasferimenti richiesti dal cliente era rimasto poco chiaro, in quanto poco coerente con le spiegazioni fornite e privo di prove documentali. Essa è giunta alla conclusione che la procedura di chiarimento non aveva permesso di dissipare i dubbi iniziali, di modo che, in base alla giurisprudenza relativa alla nozione di «sospetto fondato», sarebbe stata necessaria una comunicazione al MROS** (Traduzione dal francese; evidenziazione aggiunta).

La precitata sentenza del TF fa dunque il punto della giurisprudenza relativa alla nozione di sospetto fondato ad oggi e riconosce che tale giurisprudenza ha effettuato un'interpretazione «evolutiva» del testo dell'art. 9 LRD (si è sciolto nel semplice dubbio dopo il chiarimento). Tuttavia, la sentenza del TF non considera che l'interpretazione effettuata nel caso di specie potrebbe violare i principi di legalità e di non retroattività.

Dalla giurisprudenza citata si deve quindi trarre quanto segue: qualora sussistano dubbi e i chiarimenti di tali dubbi non siano, nel loro complesso, concludenti né sulla provenienza né sull'utilizzo dei fondi, è necessaria una comunicazione.

#### **4. GAFI/FATF: elenco aggiornato dei paesi a rischio**

Vi segnaliamo la pubblicazione del GAFI, aggiornata a fine febbraio 2021, concernente l'aggiornamento dell'elenco dei *paesi e delle giurisdizioni ad alto rischio* ([High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2021](#)) e delle *giurisdizioni sottoposte a vigilanza* ([Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2021](#)), tra cui si annoverano anche il Burkina Faso, le Isole Cayman, il Marocco e il Senegal. Ulteriori informazioni sono disponibili ai rispettivi link.

#### **5. Promemoria: affiliazione OAD per le persone fisiche e giuridiche qualificate come «IF»**

Al fine di sensibilizzare gli intermediari finanziari sull'obbligo di ottenere l'autorizzazione a esercitare (affiliazione a un OAD) di tutti i soggetti giuridici qualificati come «intermediari finanziari», i controllori vi hanno esplicitamente esposto la questione o lo faranno nel corso del loro successivo controllo presso di voi. Al contempo, sarete invitati a fornire le vostre *dichiarazioni personali* in merito. Vi chiediamo di assicurarvi che, parallelamente alle persone fisiche iscritte, tutte le società eventualmente detenute e utilizzate a fini d'intermediazione finanziaria possiedano l'affiliazione richiesta.

Ricorderete certamente che possono verificarsi situazioni in cui l'IF (persona fisica) interviene allo stesso tempo personalmente e per il tramite di una società che agisce anch'essa come «IF». In questi casi, entrambi i soggetti sono qualificati come intermediari finanziari e come tali devono essere iscritti.

Non esitate a contattare il Segretariato in caso di domande a questo proposito.

## 6. LSerFi e LIsFi: i punti di riferimento nell'ottica dell'avvocato/del notaio – intermediario finanziario

Cogliamo l'occasione per ricordarvi alcuni elementi utili che potrebbero guidarvi nell'esame delle norme di legge in vigore dal 1° gennaio 2020. Un Fact Sheet aggiornato è disponibile sul nostro sito sotto [Pubblicazioni](#): "LSerFi-LIsFi\_Punti di contatto per i membri dell'OAD FSA-FSN".

## 7. Pubblicazioni OAD: aggiornamento FAQ e rapporto d'attività 2018-2020

Un aggiornamento della pagina delle FAQ dell'OAD sarà presto disponibile su [FAQ](#). Cogliamo inoltre l'occasione per annunciarvi la pubblicazione nei prossimi giorni del rapporto d'attività 2018-2020.

## 8. Seminari LRD: date da riservare 2021-2022, attestati rettificati per il 2020

Vi ricordiamo l'iscrizione ai seminari OAD previsti nel 2021 o nel 2022. La partecipazione è obbligatoria ogni 2 anni.

Rettifica: gli attestati per i seminari 2020 sono stati rettificati e consegnati agli affiliati interessati. Ci scusiamo ancora per il problema venutosi a creare con l'introduzione di una nuova applicazione elettronica. Gli ulteriori attestati saranno disponibili online sul vostro portale personale.

Le date previste per il 2021 e il 2022 sono le seguenti, iscrizione all'indirizzo: <https://www.oar-fsa-fsn.ch/it/>:

<b>Formazione di base 2021</b> Ginevra (f) martedì, 14.09.2021 Lugano giovedì, 07.10.2021 Zurigo (t) martedì, 19.10.2021	<b>Formazione continua 2021</b> Ginevra (f) mercoledì, 15.09.2021 mercoledì, 03.11.2021 Lugano mercoledì, 06.10.2021 Zurigo (t) mercoledì, 20.10.2021 Olten (t) mercoledì, 17.11.2021
<b>Formazione di base 2022</b> Ginevra (f) martedì, 13.09.2022 Lugano giovedì, 06.10.2022 Zurigo (t) martedì, 18.10.2022	<b>Formazione continua 2022</b> Ginevra (f) 14.09.2022 02.11.2022 Lugano 05.10.2022 Zurigo (t) 19.10.2022 Olten (t) 16.11.2022

Il segretariato generale resta volentieri a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.

Didier de Montmollin, responsabile dell'informazione OAD FSA/FSN

Segretariato generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna, [info@swisslawyers.com](mailto:info@swisslawyers.com), Tel.: 031 533 70 00.

Tedesco: Christian Lippuner, [lippuner@advolippuner.ch](mailto:lippuner@advolippuner.ch), Tel.: 071 227 11 30

Francese: Didier de Montmollin, [didier.demontmollin@dgepartners.com](mailto:didier.demontmollin@dgepartners.com), Tel.: 022 761 66 66

Italiano: Pietro Crespi, [pietro.crespi@crespi.ch](mailto:pietro.crespi@crespi.ch), Tel.: 091 825 15 52

**Disclaimer:** l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono responsabili di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle proprie attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia (servizio push e-mail), in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.